



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Esercizio abusivo commercialista: ultime sentenze

Autore: Redazione | 02/05/2021



Persona sprovvista di abilitazione; esercizio abusivo della professione; redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti; conferimento del mandato al commercialista.

Chi commette il reato di **esercizio abusivo della professione di**

commercialista? Colui che senza titolo si occupa della tenuta della contabilità aziendale.

Esercizio abusivo della professione contabile del soggetto non iscritto all'albo

Posto che i D.P.R. n. 1067 del 1953 e D.P.R. n. 1068 del 1953 stabilivano unicamente un'elencazione specifica di attività ritenute formanti oggetto in particolare delle professioni di ragioniere e dottore commercialista, senza tuttavia comportarne l'attribuzione in via esclusiva a tali **categorie professionali**, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, la specifica inclusione delle attività di tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro e di elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari nell'elenco di quelle riconosciute di competenza tecnica degli iscritti alla sezione B consente di ritenere che lo svolgimento di esse, se effettuato da soggetto non abilitato con modalità tali da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse dallo stesso provenienti, le apparenze dell'**attività professionale** svolta da esperto contabile regolarmente abilitato, è punibile a norma dell'art. 348 c.p..

Pertanto, le condotte di **tenuta della contabilità aziendale**, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, non integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale, quali disciplinate, rispettivamente, dal D.P.R. nn. 1067 del 1953, e D.P.R. n. 1068 del 1953, anche se svolte - da chi non sia iscritto ai relativi albi professionali - in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione; a opposta conclusione, in riferimento alla professione di esperto contabile, deve invece pervenirsi se le condotte in questione siano poste in essere, con le caratteristiche suddescritte, nel vigore del nuovo D.Lgs. n. 139 del 2005.

Tribunale Busto Arsizio sez. III, 06/11/2018, n.1732

Tenuta della contabilità aziendale

Integra il reato di **esercizio abusivo di una professione** (art. 348 cod. pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché l'attività venga svolta con modalità tali, per continuità, onerosità ed organizzazione, da creare l'oggettiva apparenza di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato. (Fattispecie relativa all'abusivo esercizio della professione di commercialista, consistito nella tenuta della **contabilità aziendale** e nella prestazione di **consulenza del lavoro**).

Cassazione penale sez. VI, 10/05/2018, n.33464

Contribuente si affida al commercialista abusivo: può essere giustificato?

La circostanza per cui un contribuente abbia affidato per più anni l'incarico a persona sprovvista di abilitazione e per questa ragione condannata per esercizio abusivo della professione, evidenzia non solo culpa in eligendo, ma anche in vigilando, in considerazione dell'omissione di qualunque riscontro in ordine allo svolgimento delle attività da espletare.

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2017, n.6223

Iscrizione albo dei commercialisti

Dà luogo alla configurabilità del reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.) l'attività di "esperto contabile" svolta da soggetto che non sia iscritto nell'apposita sezione B dell'Albo unificato dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituito con il d.lg. 28 giugno 2005 n. 139, sempre che tale condotta sia posta in essere successivamente all'entrata in vigore di detta norma.

Cassazione penale sez. III, 30/11/2016, n.14815

Esercizio abusivo della professione di esperto contabile

Le condotte di tenuta della **contabilità aziendale**, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, non integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale – quali disciplinate, rispettivamente, dai Dpr nn. 1067 e 1068 del 1953 – anche se svolte da chi non sia iscritto ai relativi albi professionali, in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione.

A opposta conclusione, in riferimento alla professione di esperto contabile, deve invece pervenirsi se le condotte in questione siano poste in essere, con le caratteristiche suddette, nel vigore del nuovo decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 (sezioni Unite, 15 dicembre 2011, Cani).

Cassazione penale sez. III, 30/11/2016, n.14815

Commercialista senza l'abilitazione: condanna

Dopo l'approvazione del d.lg. n. 139 del 2005, che ha individuato gli atti riservati ai dottori commercialisti ed agli esperti contabili, può essere **condannato per esercizio abusivo di una professione** chi senza titolo abilitativo svolge i compiti tipici di queste due figure.

Cassazione penale sez. VI, 24/05/2016, n.26617

Conferimento del mandato

In tema di esercizio abusivo della professione di **commercialista**, la circostanza che materialmente il contratto di consulenza sia stato conferito alla società riconducibile all'imputato, non esclude l'esercizio abusivo della professione, posto che, da un canto proprio il titolo professionale era stato evocato alla **persona offesa** all'atto del conferimento del mandato, né risultava in alcun modo dedotto che di fatto la società si servisse di professionisti abilitati al fine di svolgere le

funzioni conferitegli.

Cassazione penale sez. VI, 04/04/2013, n.18214

Compimento di atti senza titolo

Integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di **competenza specifica** di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato. (Fattispecie relativa all'abusivo esercizio della professione di commercialista).

Cassazione penale sez. un., 15/12/2011, n.11545

Consulenza fiscale e contabile in favore di imprese e lavoratori autonomi

Integra il delitto di abusivo esercizio della professione di **dottore commercialista** la condotta del consulente del lavoro che presti attività di **assistenza fiscale e contabile** in favore di imprese e lavoratori autonomi.

Cassazione penale sez. VI, 25/02/2011, n.10100

Truffa ed esercizio abusivo della professione di commercialista

Il veicolo utilizzato da un soggetto nel **commettere i reati di truffa** ed esercizio abusivo della professione di commercialista, non può essere assoggettato alla misura cautelare di cui all'art. 321 c.p.p. (sequestro preventivo), quand'anche al suo interno sia stata rinvenuta una copiosa documentazione attinente ai reati per i quali si procede. Manca, infatti, nel caso di specie, un nesso strumentale, non occasionale, tra la disponibilità del veicolo e la reiterazione dei reati, che è, invece, presupposto indefettibile per il sequestro di un bene la cui detenzione è

assolutamente lecita.

Cassazione penale sez. II, 29/09/2010, n.37130

Reato di esercizio abusivo di una professione: quando ricorre?

L'art. 348 c.p. - che punisce il reato di esercizio abusivo di una professione - ha natura di norma penale a struttura aperta, che presuppone l'esistenza di norme giuridiche diverse che stabiliscano le condizioni, oggettive e soggettive, in difetto delle quali non è consentito - ed è, quindi, abusivo - l'esercizio di determinate professioni.

Ai fini dell'applicazione del suddetto art. 348, è necessario che una norma riservi espressamente agli iscritti a determinati albi, specifiche attività professionali; e non è sufficiente a costituire una competenza esclusiva a favore dei dottori commercialisti la circostanza che determinate attività sono indicate come loro proprie dall'art. 1 del d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067, poiché il comma 2 del medesimo articolo prevede che solo "normalmente" le pubbliche autorità debbano rivolgersi a dottori commercialisti per incarichi nelle materie indicate dal comma 1 del medesimo articolo.

Pertanto, non costituisce esercizio abusivo della professione di commercialista l'attività di un consulente del lavoro che effettui professionalmente l'attività di consulenza tributaria, la predisposizione di dichiarazioni ai fini i.v.a. ed i.r.pe.g., la redazione ed il controllo di bilanci, e assuma una consulenza tecnica e giuridica in materia tributaria su incarico di un comune.

Cassazione penale sez. VI, 01/03/1996